

863.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Recupero degli immobili della ex caserma Colli da Felizzano ad Asti) ...	15
Missioni vevoli nella seduta del 20 febbraio 2001 .....	3	(Sezione 3 – Progetto di canalizzazione della foce del torrente Bevano in Emilia Romagna) .....	15
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 4 – Tutela della laguna di Venezia) .....	18
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Iniziative a tutela dell'oasi di protezione faunistica « Parco della Vernavola ») .....	20
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 6 – Interventi in relazione all'inquinamento del lago Maggiore) .....	21
Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....	4	(Sezione 7 – Obiettivi della prima conferenza nazionale per le aree protette) .....	21
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 8 – Istituzione di parchi nazionali e riserve naturali) .....	22
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5	<b>Disegno di legge n. 6561-octies</b> .....	23
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	6	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	23
(Sezione 1 – Inquadramento nel ruolo di ricercatore di personale tecnico medico ed odontoiatra) .....	6	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	23
		(Sezione 3 – Articolo 3) .....	25

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	26	(Sezione 8 – Articolo 8) .....	37
(Sezione 5 – Articolo 5) .....	26	(Sezione 9 – Articolo 9) .....	37
(Sezione 6 – Articolo 6) .....	26	(Sezione 10 – Articolo 10) .....	38
(Sezione 7 – Articolo 7) .....	27	(Sezione 11 – Articolo 11) .....	38
(Sezione 8 – Articolo 8 ed articolo aggiuntivo) .....	28	(Sezione 12 – Articolo 12) .....	38
(Sezione 9 – Articolo 9) .....	30	(Sezione 13 – Articolo 13) .....	38
(Sezione 10 – Ordini del giorno) .....	30	(Sezione 14 – Articolo 14) .....	39
<b>Proposte di legge (testo formulato dalla XII Commissione in sede redigente) nn. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-3608 ..</b>	33	(Sezione 15 – Articolo 15) .....	39
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	33	(Sezione 16 – Articolo 16) .....	40
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	33	(Sezione 17 – Ordini del giorno) .....	40
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	34	<b>Disegno di legge di conversione S. 4941 (approvato dal Senato) n. 7583 .....</b>	42
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	35	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	42
(Sezione 5 – Articolo 5) .....	36	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	43
(Sezione 6 – Articolo 6) .....	36	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	43
(Sezione 7 – Articolo 7) .....	37		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 20 febbraio 2001.**

Angelici, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Stefani, Turco, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Angelici, Angelini, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Testa, Turco, Visco, Vita.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 19 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

SARACENI: « Disposizioni in materia di spese elettorali per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (7622).

Sarà stampata e distribuita.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7517, d'iniziativa del deputato ARACU, ha assunto il seguente titolo: « Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano » (7517).

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

FRATTA PASINI ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (7485);

*II Commissione (Giustizia):*

PAROLI: « Modifica all'articolo 671 del codice penale in materia di decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori » (7513) *Parere delle Commissioni I e XII;*

*III Commissione (Affari esteri):*

FRANCESCA IZZO ed altri: « Istituzione della Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani » (7543) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e XII;*

*VI Commissione (Finanze):*

ARACU ed altri: « Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano » (7517) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

MARTINAT ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) » (7425) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro):*

PEZZOLI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7523) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

ALBONI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7524) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

IACOBELLIS: « Adeguamento degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (7535) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmisione  
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio 2001, pervenuta alla Presidenza in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmisione  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 19 febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ANEDDA ed altri n. 9/4979/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 marzo 2000, concernente l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 8 febbraio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina della dottoressa Cinzia ALBERTAZZI a componente del

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese (Milano), in rappresentanza del settore imprenditoriale per l'importazione ed il commercio di combustibili alternativi.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 8 febbraio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Francesco DONATI a componente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 febbraio 2001, pagina 5, prima colonna, trentaseiesima riga, il numero: 1918 è sostituito dal numero: 1988.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 febbraio 2001, pagina 8, prima colonna, ottava riga, deve leggersi: « (7449) » e non: « (7499) » come stampato.

**INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI****(Sezione 1 - Inquadramento nel ruolo di ricercatore di personale tecnico medico e odontoiatra)****A) Interpellanza e interrogazione:**

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/1999 recita testualmente: « Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

la norma citata dispone, quindi, l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori del personale laureato medico di ruolo delle aree tecnico — scientifica e socio — sanitaria, così come nelle intenzioni dell'interpellante, presentatrice del citato comma alla legge n. 370/1999, approvato unanimemente dai gruppi politici in Commissione cultura, con il parere favorevole del Governo;

il 21 gennaio 2000, il rettore dell'università « La Sapienza » di Roma, nell'ambito dell'autonomia universitaria e nel rispetto del dettato legislativo in questione,

ha emanato i decreti di inquadramento del personale, di cui al riferito articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992 che svolge funzioni assistenziali, nel ruolo di ricercatori universitari;

il 23 dicembre 1999 il capo di gabinetto del Ministro dell'università, in risposta alla richiesta di interpretazione dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 4/1999 da parte della Crui, ha più volte fatto ricorso al richiamo dell'autonomia universitaria, specificando che lo stesso ministero « non può svolgere compiti, quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono »;

risulta all'interpellante che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario, ai sensi della legge 400/1998, dei decreti del rettore dell'università degli studi di Roma « La Sapienza » del 21 gennaio 2000 e che la stessa Presidenza del Consiglio, il 21 febbraio 2000, ha dato avvio alla procedura di annullamento richiesta;

la procedura di annullamento posta in essere dalla Presidenza del Consiglio trova riferimento all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 400/1988, raramente messa in atto e ad avviso dell'interpellante, applicabile solo per regioni ed enti locali;

la norma richiamata, infatti, non sarebbe applicabile nello specifico caso, in quanto i decreti in questione sono stati emanati dal rettore di una università dotata, al pari di tutti gli altri atenei italiani,

di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 168/1989;

l'avvio della procedura di annullamento attuata dalla Presidenza del Consiglio annienta, quindi, l'autonomia dell'università sancita dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia, e crea, altresì, un grave e pericoloso precedente;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel chiedere alla Presidenza del Consiglio l'avvio della procedura di annullamento dei decreti in questione, ha ritenuto « assolutamente prive di fondamento » le motivazioni che hanno portato all'emanazione dei decreti rettoriali;

stranamente lo stesso Ministro dell'università non è stato spinto, pur avendolo messo a conoscenza l'interpellante attraverso la presentazione di altri atti ispettivi, alla valutazione delle motivazioni che hanno portato in altri atenei italiani all'emanazione di decreti rettoriali relativi a passaggi *ope legis* a livelli superiori o di trasferimenti di personale tra atenei senza che fossero trascorsi i tempi prescritti dalla normativa vigente in materia;

appare altresì strano come lo stesso ministero dell'università, nella persona del sottosegretario di Stato, professor Luciano Guerzoni, in risposta ad atti ispettivi, già presentati da altri deputati, faccia riferimento a discussioni generali ed a precise interpretazioni, del tutto personali, su normativa vigente, avvenute in Commissione cultura su altri provvedimenti relativi all'università, piuttosto che ad una legge, varata unanimamente dal Parlamento italiano e la cui attuazione non può più essere messa in discussione, né dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, né da alcun ministero;

le iniziative assunte dal ministero e dalla Presidenza del Consiglio stanno ledendo i diritti di tutto il personale interessato, giacché hanno bloccato i possibili

inquadramenti presso gli altri atenei ed hanno, persino, rallentato l'applicazione della legge n. 4/1999;

tanto il ministero dell'università quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri per poter dare adeguata interpretazione del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/1999 dovrebbero ricostruire e valutare attentamente l'intero percorso effettuato, fino ad oggi, dal personale assunto in ruolo dalle università mediante pubblico concorso, in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia ed appartenente all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, con mansioni sostanzialmente di tipo tecnico, e che ha portato all'attribuzione formale per gli stessi di funzioni assistenziali;

né va dimenticata la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1977 che ha comportato il riconoscimento dell'inscindibilità dell'attività assistenziale, con le attività di ricerca e di didattica per tutto il personale medico universitario;

il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/1999 dispone appunto l'inquadramento del personale in questione, soprattutto ai sensi dei commi 1, 3 e 7 richiamati dalla legge ed applicati a questo personale, nello stato dei ricercatori, così come ha correttamente fatto il rettore dell'università « La Sapienza » di Roma -:

se non ritengano necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettoriali in questione;

se non ritengano necessario ed urgente assumere tutte le iniziative utili a garantire e tutelare l'autonomia universitaria;

se non ritengano di incoraggiare tutti gli altri atenei italiani ad attuare quanto previsto dalle leggi n. 370/1999 e n. 4/1999.

(2-02268)

« Napoli ».

(29 febbraio 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 recita testualmente: « Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

l'interpretazione letterale, logico-sistemica della norma, sulla base dei comuni canoni ermeneutici, di cui all'articolo 12, delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, comporta l'inquadramento dei funzionari e collaboratori tecnici medici e odontoiatri delle facoltà di medicina nel ruolo di ricercatore, alla luce delle norme speciali vigenti per tale personale, posto ad esaurimento;

il rettore dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza » professore G. D'Ascenzo ha emanato, il 21 gennaio 2000, i decreti d'inquadramento nel ruolo di ricercatore del personale beneficiario della norma dopo pareri d'illustri giuristi e dopo due circolari del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la prima circolare indirizzata ai rettori era a firma del direttore generale del dipartimento affari economici prot. n. 1838 del 22 dicembre 1999, che nell'ultima pagina affermava: « in ordine, infine, a specifiche richieste d'interpretazione delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 370 del 1999 ed alla legge n. 4 del 1999, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 1, comma 10, si ritiene necessario puntualizzare che le perplessità prospettate dalle SS.LL, vertendosi in materia di interpretazione di norme legislative, non possono che essere risolte sulla base dei comuni canoni ermeneutici di cui

all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, avuto riguardo al senso proprio delle parole ed alla natura delle disposizioni da applicare »;

la seconda circolare, a firma del capo di gabinetto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999 affermava: « In proposito deve osservarsi che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole università non può svolgere compiti — quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie —, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono. L'autonomia di cui godono le università sarebbe, anzi, gravemente lesa ove il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica impartisse una interpretazione della norma primaria che riguarda profili di funzionamento interno delle università e che impegna le risorse, anche finanziarie, di ciascun ateneo. L'attività interpretativa da esercitarsi con riferimento all'articolo 1 comma 10 della legge n. 4 del 1999, dovrà, dunque, essere rimessa a ciascun ateneo, non diversamente da quanto accade nelle altre, innumerevoli, ipotesi nelle quali è richiesta l'applicazione di un testo normativo »;

risulta all'interpellante che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, senatore Ortensio Zecchino, nonostante che il suo stesso ministero avesse emanato le circolari citate, ha proposto, poi, al Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988, avviamento della procedura deliberato in data 18 febbraio 2000;

le motivazioni addotte per l'annullamento si fonderebbero soprattutto sull'insuperabile ostacolo, a giudizio degli estensori dell'istruttoria ministeriale, contenuto nella norma che recita « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Ma ciò dimostra la scarsa preparazione tecnica degli estensori della memoria ministeriale, che non conoscono a fondo la materia. Il Tar Lazio sezione III, con sentenza n. 270 del 1996, e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), con decisione n. 407 del 2000 hanno chiarito definitivamente che l'equiparazione economica del personale universitario a quello medico è obbligo precipuo dell'università indipendentemente dalla stipula della convenzione con la regione, la quale attiene alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare la detta equiparazione (confronta Consiglio di Stato, sezione VI, 28 dicembre 1993, n. 1032, Consiglio di Stato, sezione VI, 407 del 2000). «L'obbligo della remunerazione delle prestazioni, seppure espletate senza la copertura convenzionale ricade sulla sola Università» (confronta Consiglio di Stato, sezione VI, 407 del 2000). Quindi non esistono maggiori oneri, perché il personale beneficiario della norma gode già di un trattamento economico complessivo equiparato a quello dei ricercatori medici per il fatto di essere strutturato come dirigente medico, e non esistono nuovi oneri, poiché indipendentemente dalle convenzioni, spetta all'università retribuire tale personale;

ulteriore motivazione per l'annullamento, citata nella memoria ministeriale, sarebbe l'espressa richiesta fatta dalla conferenza dei rettori dell'università italiana all'associazione dei rettori italiani, di adottare ogni opportuno provvedimento per eliminare i decreti rettorali nonostante che fossero fatti in applicazione di una legge dello Stato italiano;

stranamente lo stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non è stato spinto ad adottare analoghe procedure nei confronti di altri atenei italiani dove sono stati emanati decreti rettorali relativi a passaggi *ope legis* a livelli superiori, e non ha espresso alcuna perplessità nei confronti dell'articolo 8, comma 7 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che presenta elementi di grave con-

flittualità con le decisioni della giustizia amministrativa;

circolano, in ambito universitario, voci che l'interpellante ritiene sicuramente infondate, ma che necessitano di un ineludibile e rapidissimo chiarimento, su presunte relazioni tra il provvedimento adottato dal Ministro Zecchino nel passato Governo, contro l'applicazione di una legge dello Stato italiano, e i «desiderata» della conferenza dei rettori dell'università italiana;

tra le voci giunte all'interrogante, vi è addirittura quella di un presunto concorso a professore di I fascia, che si sarebbe svolto recentemente presso l'università di Bari nella materia della storia del diritto romano, di cui sarebbe stato presidente di commissione il preside La Vacca della facoltà di giurisprudenza di Roma 3, a cui, si dice, avrebbe anche partecipato il Ministro Zecchino, durante il suo incarico di Governo, vincendolo;

le iniziative assunte dal ministero e dalla Presidenza del Consiglio del precedente Governo stanno ledendo i diritti di tutto il personale interessato, avendo bloccato gli inquadramenti presso gli altri atenei;

le iniziative assunte possono provocare un grave danno erariale. Qualora l'esecutivo cercasse di vanificare l'applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge n. 370 del 1999, ciò creerebbe un pericolosissimo precedente per il tentativo di disapplicare una legge, senza il necessario consenso delle Camere, e il Ministro sarebbe imputabile di aver provocato un danno erariale per aver fatto bandire concorsi riservati ai sensi della legge n. 4 del 1999 per il personale che gode invece dei benefici della legge n. 370 del 1999, che non prevede concorsi. Si rammenta che il costo di ciascun concorso riservato è di circa lire 2.500.000, mentre l'applicazione della legge n. 370 del 1999 non prevede oneri;

lo stesso segretario generale della Presidenza della Repubblica, con nota UG

N. 4745/C dell'11 maggio 2000, indirizzata al vice-segretario nazionale della UGL-Medici, in risposta ad alcune sue comunicazioni, ha già richiamato l'attenzione del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle perplessità in merito all'avvio della procedura della legge 400 del 1988 espresse dall'organizzazione sindacale;

la UGL-Medici ha già inviato le stesse memorie al precedente capo del Governo, a Lei stesso e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza aver alcun cenno di riscontro:

se non ritenga necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettorali in questione;

se non ritenga urgente chiarire, soprattutto per l'onorabilità del Ministro Zecchino e del suo Governo, se corrispondano al vero le voci riportate sul presunto concorso, vinto, e qualora queste ultime avessero un fondamento, se non ritenga che le dimissioni del Ministro Zecchino, sarebbero un atto dovuto.

(2-02454) « Alemanno, Napoli ».

(2 giugno 2000)

ALEMANNO e NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il rettore dell'università degli studi di Roma « La Sapienza », professor G. D'Ascenzo ha emanato, il 21 gennaio 2000, i decreti d'inquadramento nel ruolo di ricercatore del personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni in applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

autorevoli membri della stessa maggioranza avevano plaudito a tale iniziativa e avevano addirittura richiesto un autorevole intervento del Governo al fine di far applicare tale normativa negli altri atenei,

essendo una legge dello Stato italiano che dovrebbe essere rispettata in tutta la nazione;

invece il Ministro interrogato, su richiesta della Conferenza dei rettori dell'università italiana, ha proposto al Consiglio dei Ministri l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988, avviamento della procedura deliberato in data 18 febbraio 2000;

tale proposta di annullamento è ancora *in itinere*, nonostante sia stata presentata dal passato Governo e quindi, in analogia con gli altri atti di alta amministrazione proposti dal precedente esecutivo, avrebbe dovuto essere riproposta all'attuale Consiglio dei Ministri, cosa che non risulta avvenuta;

l'avvio della procedura dell'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988, ha di fatto impedito agli altri atenei di adottare analoghi decreti d'inquadramento come Roma « La Sapienza » e, ad avviso dell'interrogante, starebbe procurando un evidente danno erariale quantificabile in alcuni decine di miliardi per l'avvio delle procedure concorsuali riservate, previste dall'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, anche per il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che invece è beneficiario dell'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

sempre ad avviso dell'interrogante il comportamento del Ministro interrogato, il tentativo di vanificare con atti amministrativi l'applicazione di una legge proposta e fatta votare da Alleanza Nazionale e dal Polo, è un atto che sta procurando un grave *vulnus* istituzionale e un grave danno erariale per cui dovrebbe intervenire la Corte dei conti per indagare su quanto affermato e procedere anche nei confronti di quei rettori, ad esempio il rettore professor Aldo Cossu dell'università degli studi di Bari, che sta bandendo i concorsi riservati spendendo soldi dei cit-

tadini inutilmente, quando, applicando una legge dello Stato italiano, l'inquadramento nel ruolo di ricercatore sarebbe a costo zero per il personale beneficiario della legge n. 370 del 1999;

tale procedura di annullamento, sicuramente non applicabile nella fattispecie giuridica in esame per la riserva espressa di legge prevista per gli atenei, non sarebbe basata su alcun elemento giuridico sostanziale, come dimostra il fatto che lo stesso dicastero dell'università, ad una richiesta di atti avanzata dal vice-segretario nazionale della Ugl-Medici, ha messo a disposizione dell'organizzazione sindacale solamente la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dagl del 21 febbraio 2000 e la risposta del sottosegretario Guerzoni ad una interrogazione parlamentare;

l'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990 prevede che « se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama », cosa palesemente non avvenuta in questo caso, in quanto lo stesso ministero afferma candidamente di non essere in possesso della copia della delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2000;

non esiste quindi alcuna documentazione presso il dicastero dell'università a tutt'oggi, che spieghi giuridicamente l'avvio della procedura per l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988;

addirittura la terza sezione del Tar Lazio, con ordinanza n. 5092 del 21 gennaio 2000, ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto rettorale che ha disposto l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, svolgente funzioni assistenziali, non ravvisando quindi quella cosiddetta

grave illegittimità posta dal Ministro interrogato a base dell'annullamento amministrativo degli stessi;

il dicastero dell'università avrebbe, secondo l'interrogante, palesemente causato un ulteriore danno erariale di alcuni milioni di lire con la comunicazione dell'avvio della procedura di annullamento dei decreti rettorali agli interessati, circa 582, tramite raccomandata, di cui molte sono state inevase e sono tornate all'ufficio ministeriale con dicitura « trasferito, sconosciuto » eccetera dimostrando ciò, per l'ennesima volta, la scarsa conoscenza della legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte del personale amministrativo del ministero dell'università, legge che prevede all'articolo 8, comma 3, « Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima »;

il direttore generale, dottor Masia, ha inviato una diffida il 25 maggio 2000, protocollo n. 1591, allo stesso rettore e al direttore amministrativo dell'università « La Sapienza », probabilmente dimenticandosi che in data 10 marzo 2000 aveva già lui stesso comunicato che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, era il dottor Mario Lupi, dirigente dell'ufficio VI del dipartimento autonomia universitaria e studenti, e che il capo di gabinetto del Murst, con circolare protocollo n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999, affermava: « In proposito deve osservarsi che il Murst, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole università non può svolgere compiti — quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie —, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono »;

la diffida del direttore generale appare di una gravità inaudita, poiché dimostra, ad avviso dell'interrogante, un asso-

luto spregio delle leggi vigenti e una mancanza assoluta di conoscenza delle più elementari norme procedurali previste dalla legge n. 241 del 1990 —:

se non ritenga necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettorali in questione, la cui legittimità non è stata messa in discussione dal Tar Lazio;

se risulti che la Corte dei conti abbia avviato un procedimento contestabile al fine di verificare l'ammontare del danno erariale subito dall'amministrazione pubblica a seguito dei fatti esposti in premessa;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del dottor Antonello Masia che, ad avviso dell'interrogante, si sarebbe reso responsabile di inadempienze procedurali. (3-06915)

(19 febbraio 2001)

(ex 4-30730 del 7 luglio 2000)

ALEMANNO e NAPOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 luglio 2000 il segretario nazionale della Ugl-Medici ha trasmesso una nota contenente presumibili elementi di reato compiuti dal Ministro interrogato e da alcuni dirigenti del relativo dicastero alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma;

dalla nota di accompagnamento risultano elementi rilevati dall'interrogante in precedenti interpellanze e interrogazioni, a cui, a tutt'oggi, non abbiamo avuta alcuna risposta;

il Ministro interrogato e dirigenti del relativo dicastero hanno ripetutamente violato la legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'iter procedurale ministeriale della proposta di annullamento straordinario, avviato ai sensi della legge n. 400 del 1988, dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore, in applicazione dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 per

il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

in particolare è stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 2, commi 2 e 3. Il comma 2 recita: « Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del provvedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte ». Il comma 3 recita: « Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedono ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni ». Il ministero non ha mai stabilito alcuna data per il termine della conclusione del procedimento che, quindi, ai sensi del comma 3, si sarebbe dovuto concludere entro trenta giorni dall'avvio dello stesso;

in particolare è stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 3, commi 1 e 3. Il comma 1 recita: « Ogni provvedimento amministrativo... *omissis* ...deve essere motivato... *omissis* ...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ». Il comma 3 prevede: « Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama ». Al contrario l'amministrazione, come risulta dalla risposta inviata dal ministero in data 21 giugno 2000, protocollo n. 1880, non è stata mai in grado di fornire alcuna adeguata motivazione per l'avvio del procedimento d'annullamento dei decreti;

in particolare è stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 10: « I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo

24; b) di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento ». L'accesso agli atti procedurali è divenuto pertanto oggetto di un diritto soggettivo pubblico, sostanziandosi in un diritto all'azione della P.A. La presentazione di memorie è condizione necessaria affinché vi sia l'intervento medesimo. Dette memorie devono fornire alla P.A. la qualificazione degli interessi delle parti nonché la misura delle ragioni giuridiche per le quali s'intende intervenire e vincolare la P.A. in relazione agli interessi prospettati. La mancata od inadeguata considerazione degli interessi *de quibus* comporterà un vizio motivazionale ed inficerà l'intero provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 15 luglio 1998, n. 1074). Il ministero al contrario non ha potuto fornire la copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio c.a., con cui si è dato avvio alla procedura e nemmeno la memoria giuridica che sarebbe dovuta essere alla base dell'avvio del procedimento. Inoltre la Ugl-Medici ha inviato al ministero il 2 e il 10 aprile 2000, due memorie giuridiche che sono state poi riconsegnate di nuovo a mano il 30 maggio 2000, insieme alla recente decisione n. 407 del 2000 della sezione VI del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, senza aver mai avuto alcuna risposta dall'amministrazione come previsto per legge;

il Ministro interrogato ed i suoi collaboratori non hanno quindi mai valutato le memorie prodotte dagli interessati, non hanno mai fornito agli interessati le memorie giuridiche preparate nella fase istruttoria dal ministero, non hanno mai fornito agli interessati la copia della relazione tecnica inviata alla II Sezione del Consiglio di Stato, non hanno mai fornito tutto il materiale documentario che ha originato la procedura amministrativa, non hanno inviato al Consiglio di Stato le memorie elaborate dagli interessati;

tutto ciò configura a giudizio dell'interrogante una palese violazione dell'articolo 328 del codice penale;

a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, l'articolo 328 del codice penale prevede sanzioni penali, non soltanto nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuti illegittimamente di compiere un atto del suo ufficio, il quale per ragioni di giustizia debba essere compiuto senza ritardo, ma anche nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compia l'atto del suo ufficio, e non risponda per esporre le ragioni del ritardo. Si ricorda che la configurazione della responsabilità penale del funzionario in caso di silenzio protrattosi oltre i 30 giorni è stata fatta propria da Cassazione penale, sezione VI, 27 febbraio 1997, sulla scorta del rilievo che il silenzio rifiuto di cui all'articolo 22 legge 241 del 1990 è solo un presupposto processuale per adire il giudice amministrativo e non costituisce, quindi, provvedimento idoneo a scongiurare l'integrazione del reato;

si ricorda inoltre, che la procedura avviata dal Ministro interrogato ha avuto inizio dopo che con la circolare, prot. n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999, si affermava: « In proposito deve osservarsi che il Murst, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole università non può svolgere compiti — quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie —, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono. L'autonomia di cui godono le università sarebbe, anzi, gravemente lesa ove il Murst impartisse una interpretazione della norma primaria che riguardasse profili di funzionamento interno delle università e che impegnasse le risorse, anche finanziarie, di ciascun ateneo. L'attività interpretativa da esercitarsi con riferimento all'articolo 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, dovrà, dunque, essere rimessa a ciascun ateneo, non diversamente da quanto accade nelle altre innumerevoli ipotesi nelle quali è richiesta l'applicazione di un testo normativo »;

nell'interpellanza parlamentare presentata dall'interrogante nella seduta del 2 giugno 2000, n. 2-02454 affermavo che: « ulteriore motivazione per l'annullamento, citata nella memoria ministeriale, sarebbe l'espressa richiesta fatta dalla Crui l'associazione dei rettori italiani, di adottare ogni opportuno provvedimento per eliminare i decreti rettorali nonostante che fossero fatti in applicazione di una legge dello Stato italiano »;

nella stessa interpellanza si affermava inoltre: « tra le voci giunte all'interrogante, vi è addirittura quella di un presunto concorso a professore di I fascia, che si sarebbe svolto recentemente presso l'università di Bari nella materia della storia del diritto romano, di cui sarebbe stato presidente di commissione il preside La Vacca della Facoltà di giurisprudenza di Roma 3, a cui, si dice, avrebbe anche partecipato il Ministro Zecchino durante il suo incarico di Governo, vincendolo »;

ci si chiede nuovamente se corrisponda al vero che il Ministro interrogato abbia partecipato ad un concorso per professore di I fascia durante il suo incarico di Governo vincendolo o risultando idoneo. Se la risposta fosse affermativa, e speriamo che non lo sia, anche se il suo perdurante silenzio, senza alcuna smentita, induca a pensare, speriamo, ripeto, infondatamente, che abbia dovuto attivare la procedura di annullamento straordinario dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore, su specifica richiesta della Conferenza dei rettori. Il fatto che Lei avrebbe vinto un concorso da professore ordinario entra in qualche modo nella vicenda.

nell'interrogazione parlamentare presentata il 7 luglio 2000 n. 4-30730 il sottoscritto interrogante affermava: « sempre ad avviso dell'interrogante il comportamento del Ministro interrogato, il tentativo di vanificare con atti amministrativi l'applicazione di una legge proposta e fatta votare da Alleanza Nazionale e dal Polo è un atto che sta procurando un grave *vulnus* istituzionale... »;

nella stessa interrogazione il sottoscritto interrogante affermava: « non esiste quindi alcuna documentazione presso il dicastero dell'università, a tutt'oggi, che spieghi giuridicamente l'avvio della procedura per l'annullamento dei decreti rettorali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988 »;

rammentiamo al Ministro ed ai suoi collaboratori che tutto ciò costituisce, ad avviso dell'interrogante, una palese violazione dell'articolo 323 del codice penale « Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ». L'oggetto giuridico è il buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Cost., ovvero l'efficienza della P.A., intesa come capacità di perseguire i fini che la legge le assegna in aderenza all'interesse pubblico —:

se il Ministro e i suoi collaboratori non ritengano di dover essere i primi a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti procedurali, alla base di ciascun *iter* amministrativo, salvaguardando sempre, ai sensi della legge n. 241 del 1990, i diritti degli interessati;

se il Ministro e i suoi collaboratori abbiano finalmente il coraggio di rispondere a quanto da noi denunciato;

se il Ministro intenda aprire un'inchiesta per chiarire l'effettiva responsabilità dei suoi dipendenti nei reati penali ed erariali da noi evidenziati anche precedentemente. (3-06916)

(19 febbraio 2001)

(ex 4-31059 del 24 luglio 2000)

**(Sezione 2 - Recupero degli immobili della ex caserma Colli da Felizzano ad Asti)****B) Interrogazione**

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE.  
— Al Ministro della pubblica istruzione. —  
Per sapere — premesso che:

nel comune di Asti la caserma Colli da Felizzano, sita nella centralissima via Alfieri, è stata dismessa dal demanio militare poco prima della fine degli anni ottanta;

il complesso immobiliare, che ha ospitato la divisione di fanteria Cremona sino al suo scioglimento, si offre con una facciata settecentesca di ragguardevole fattura;

subito dopo la dismissione da parte dell'esercito, il complesso fu adibito a primo ricovero di circa settecento albanesi in fuga dal regime del dittatore comunista albanese Hohxa;

una legge dello Stato offrì al comune di Asti la possibilità di acquistare la caserma con uno sconto del 90 per cento purché la destinazione fosse l'istituenda università astigiana;

recentemente l'assessore del comune di Asti Ferrante Marengo ha segnalato che per il recupero degli immobili della caserma Colli da Felizzano e per la loro destinazione a beneficio dell'università è prevista una spesa di circa 25 miliardi di lire;

la spesa è assolutamente fuori dalla portata del comune di Asti, ancorché si considerino le sinergie derivanti dai *partners* della « Astiss » (società astigiana di studi superiori), e cioè la fondazione della locale cassa di risparmio, l'ente provincia e la camera di commercio;

non pare scusato lasciare all'abbandono un patrimonio immobiliare di tale cospicuità vincolato all'istruzione superiore, apparendo invece più opportuno valutare la possibilità di un intervento ministeriale, sia sotto il profilo di una par-

tecipazione alla spesa sia sotto il profilo di una interpretazione meno rigorosa della normativa che sembrerebbe escludere l'utilizzo di una parte almeno degli immobili ad uso diverso —:

se non ritenga opportuno assumere contatti con il comune di Asti al fine di verificare tutte le ipotesi di fattibilità finalizzate all'avvio dei lavori di recupero dell'immobile della ex-caserma Colli da Felizzano e di destinazione a beneficio dell'università. (3-05654)

(22 maggio 2000).

**(Sezione 3 - Progetto di canalizzazione della foce del torrente Bevano in Emilia Romagna)****C) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività culturali e per le politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

la costa emiliano-romagnola è quasi interamente edificata senza soluzioni di continuità e per oltre 85 chilometri è « protetta » dalla erosione da barriere artificiali;

gli equilibri naturali sono irrimediabilmente compromessi, la linea della costa è irrigidita, le dune sono scomparse, tutte le foci dei fiumi sono state artificializzate;

in tanto disastro miracolosamente si salva ancora la foce del torrente Bevano che sbuca a mare compiendo anse attraverso le dune, al centro dell'unico significativo tratto di costa libero, privo di edificazioni e infrastrutture;

la foce fa parte dell'unico sistema ecologico costiero integro di tutto l'alto adriatico, comprendente tutte le successioni ambientali (spiaggia, duna, retroduna, pineta costiera, zona umida retrodunale e ambiente lagunare, antica pineta), miracolosamente scampato alla manomis-

sione, già iniziata nel 1974, che prevedeva la realizzazione di un porto turistico;

le battaglie del Wwf di Ravenna, di Federnatura, di Italia Nostra e della magistratura dapprima impedirono che quell'unica foce libera dal cemento venisse distrutta e consentirono negli anni successivi il riconoscimento dello straordinario valore dell'area che si concretizzò con l'apposizione del vincolo paesaggistico *ex lege* 1497 del 1939 nel 1976, poi con l'istituzione della riserva naturale dello Stato — « Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano » — con decreto ministeriale 5 giugno 1979, poi con l'inserimento nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale della convenzione di Ramsar con decreto ministeriale 13 giugno 1981, indi con l'inserimento all'interno del Parco regionale del delta del Po con legge regionale n. 27 del 1988, infine con l'inserimento nell'elenco europeo dei siti di interesse comunitario (Sic) e delle zone di protezione speciale (Zps) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43 CE e 79/409 CE;

lo stesso piano paesaggistico della regione Emilia Romagna riconosce lo straordinario interesse dell'area della foce del Bevano e dei territori limitrofi disponendone la massima tutela;

il piano di difesa della costa predisposto dalla regione Emilia Romagna non prevede interventi di artificializzazione e alterazione fisica e morfologica della foce né la realizzazione di barriere, il raddrizzamento dei meandri, la impermeabilizzazione delle sponde;

la legge n. 394 del 1997 ha riconosciuto che il delta del Po, di cui l'area in questione fa fisicamente e ambientalmente parte, dovesse essere tutelato attraverso la costituzione di un parco interregionale entro due anni dalla sua approvazione e in caso di inadempienza che dovesse essere istituito un parco nazionale;

il riconoscimento della straordinaria qualità e valenza ambientale della zona è quindi amplissimo e incontestabile e i li-

velli di tutela dovrebbero garantire l'assoluta protezione del sito e dei suoi elementi costitutivi, tra cui la foce, consentendo loro di evolvere liberamente e naturalmente;

pur troppo così non è e per impulso del servizio provinciale difesa del suolo della regione Emilia Romagna, ufficio provinciale di Ravenna, è stato predisposto un progetto di canalizzazione definito urgente e indifferibile, che prevede la artificializzazione della foce del torrente Bevano, il suo taglio e raddrizzamento per consentire uno sbocco diretto a mare e la costruzione di una arginatura con materiali di riporto alterando irrimediabilmente l'ecosistema, il paesaggio e manomettendo irreversibilmente un ambiente integro e splendido. L'*unicum* territoriale costituito da un intero transetto vegetazionale ed ecologico di cui la foce liberamente evolvente costituisce l'elemento naturale più prezioso è così compromesso;

il volgare progetto sembra abbia trovato l'inspiegabile assenso e sostegno, nonché il parere favorevole del locale ufficio del Corpo forestale dello Stato di Punta Marina, preposto alla gestione dell'ex Asfd che lo approverebbe volendo tutelare dalla erosione prodotta dall'evolvere delle anse della foce una pinetina artificiale impiantata in tempi molto recenti sulle preesistenti dune;

la scelta di privilegiare la difesa della pinetina artificiale a *Pinus Pinaster* di recente impiantato, tutelata dal decreto istitutivo della Riserva nazionale dello Stato al solo fine di protezione dal vento è decisamente contestata dal parere sul progetto espresso dal Parco regionale del delta del Po che ritiene che l'intervento minaccerebbe invece le rare praterie di spartina marittima, unicamente presenti in questo solo sito in tutta la costa emiliano-romagnola, e gli altri *habitat* tutelati dalla direttiva 92/43/CEE presenti nella zona della foce che ne hanno determinato l'individuazione come Sic (sito di importanza comunitaria);

la manomissione della foce inoltre interferirebbe negativamente con alcune

specie ornitiche di grande importanza conservazionistica che sono presenti nella foce e nidificano sullo scanno e sulle dune della foce stessa;

nell'area demaniale retrostante la duna in erosione è presente un informe agglomerato di baracche-cassette abusive di cui è prevista, solo su carta, la demolizione, avendo da tempo il comune di Ravenna individuato in località lido di Dante un sito atto al trasferimento dell'insediamento;

l'intervento progettato pur non facendo cenno a tale insediamento, appare invece avere come obiettivo prioritario la difesa di tali costruzioni abusive (essendo l'erosione più manifesta proprio in prossimità delle cassette), magari in attesa di un qualche provvedimento che preveda l'alienazione di aree demaniali che ne potrebbe consentire la sanatoria;

il comitato tecnico scientifico del Parco regionale del delta del Po, pur essendo quest'ultimo privo di precisi poteri al fine di inibire opere così maldestramente progettate, ha espresso il proprio parere contrario con una severa relazione che condanna senza alcuna possibilità di equivoco il progettato intervento;

non risultano provvedimenti di diniego, di autorizzazione o di altro genere ma di analogo significato dei ministeri competenti, in considerazione del fatto che l'area è sottoposta ai vincoli della legge n. 1497 del 1939 ed anche della legge n. 431 del 1985 —:

se siano a conoscenza dei fatti in premessa e quale ne sia la valutazione, in particolare in riferimento alla modalità e tipo di progetto che si intende realizzare in un'area di così alto pregio ambientale per la quale sono disposte tanti concomitanti dispositivi di tutela che invece appaiono facilmente superabili;

se non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l'intervento venga compiuto, in considerazione del fatto che esso riguarda

una riserva naturale dello Stato, un sito di importanza comunitaria (Sic), IT 4070009, incluso nella zona di protezione speciale, (ZPS), IT 4070016, facente parte integrante di una zona sottoposta alla convenzione di Ramsar;

se non ritenga quindi il Ministro dell'ambiente di dover disporre le opportune ed immediate misure inibitorie in considerazione del fatto che nel progetto (approssimativo, di larghissima massima e comunque dichiarato urgente) non è stata né prevista né effettuata la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 recante il regolamento di attuazione della direttiva *Habitat*;

se non ritenga comunque il Ministro dell'ambiente di dover disporre le medesime misure inibitorie anche in considerazione del fatto che l'intervento riguarda comunque la foce di un fiume e che in ogni caso va sottoposto a valutazione d'impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, allegato B, punto 7, lettera O;

se non ritenga il Ministro dell'ambiente di dover verificare se in assenza di valutazione d'impatto ambientale, sia stata avviata la procedura di comunicazione preventiva alla Commissione europea della decisione di escludere dalla valutazione d'impatto ambientale l'intervento in parola secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 337/85 come modificata dalla direttiva 97/11/CE;

se non ritenga il Ministro dell'ambiente che possano essere applicati agli edifici abusivi posti in zona protetta le stesse procedure per la loro demolizione stabilita dalla legge, — Interventi urgenti in campo ambientale —, che hanno consentito l'abbattimento del Fuenti, in considerazione del fatto che pur essendo non condonabili continuano ad ergersi indisturbati in un sito di straordinario valore ambientale;

se non ritenga infine il Ministro dell'ambiente di dover immediatamente av-

viare la procedura per l'istituzione del Parco nazionale del delta del Po, di cui l'area in questione fa parte, in considerazione del fatto che i termini di legge sono ampiamente scaduti, che il parco interregionale previsto non assicura alcuna tutela delle aree naturalisticamente più interessanti e che sono anzi gli stessi uffici della regione Emilia-Romagna a proporre interventi di manomissione di zone sottoposte alla massima tutela;

se risponda al vero che l'azienda forestale dello Stato abbia dato, attraverso il proprio ufficio di Punta Marina, l'assenso al progettato intervento. In tal caso quali siano le valutazioni che hanno fatto ritenere ammissibile un intervento che minaccia un ambiente nel quale sono presenti, unico sito dell'intera regione, rare praterie di spartina marittima e di altri *habitat* assoggettati a specifiche tutele;

se non ritengano di dover assicurare un più adeguato livello di protezione nei confronti di territori così delicati sottoposti come sono alla vigilanza del corpo forestale dello Stato;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non intenda immediatamente disporre l'acquisizione del progetto in parola;

se non intenda contemporaneamente comunicare al proponente servizio provinciale difesa del suolo della regione Emilia Romagna che l'intervento non può essere in alcun modo effettuato in area tutelata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e della legge n. 431 del 1985 senza l'assenso dei ministeri competenti;

se non ritengano comunque di dover respingere il progetto *de quo* in considerazione delle manomissioni ed alterazioni paesaggistiche ed ambientali che esso provocherebbe in un ambiente unico e splendido.

(2-01893)

« Turrone ».

(16 luglio 1999).

#### **(Sezione 4 - Tutela della laguna di Venezia)**

#### **D) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 23 aprile 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, recante « Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia », ha disposto i valori ammessi corrispondenti agli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante al fine di assicurare la protezione della vita acquatica e l'esercizio delle attività di pesca, molluschicoltura e balneazione nella stessa (punto 1);

il summenzionato decreto ministeriale prevede — tra l'altro — al punto numero 6, che nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, nonché nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, è comunque vietato lo scarico di determinate sostanze considerate particolarmente inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili, e tributilstagno). E tuttavia — ai sensi del secondo comma — per la verifica del rispetto del divieto di rilascio non si devono tenere in considerazione le quantità inquinanti residue a seguito dell'adozione delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili;

il comma 3 del punto 6 prevede che il divieto di rilascio delle sostanze si applica alle autorizzazioni esistenti — a fronte delle quali sia in corso di svolgimento un'attività produttiva — decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto;

per la completa attuazione del decreto ministeriale 23 aprile 1998, sono stati successivamente emanati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici il decreto ministeriale 16

dicembre 1998, il decreto ministeriale 9 febbraio 1999, il decreto ministeriale 26 maggio 1999 ed infine il decreto ministeriale 30 luglio 1999;

in particolare, il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 prevede integrazioni e proroghe di termini con riferimento al decreto ministeriale 23 aprile 1998;

il decreto ministeriale 9 febbraio 1999, adottato su proposta di una commissione tecnica composta da membri designati anche dalla regione Veneto, dalla provincia e dal comune di Venezia — così come previsto dal punto 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e successive modificazioni — stabilisce i carichi massimi ammissibili complessivi e netti di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante;

il decreto ministeriale 30 luglio 1999 fissa i limiti agli scarichi industriali e civili recapitanti nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

il decreto ministeriale 26 maggio 1999 reca l'individuazione delle migliori tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Le citate disposizioni (punto 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998) — come modificate dal decreto ministeriale 16 dicembre 1998 — stabilivano infatti che con successivo decreto del Ministro dell'ambiente sarebbero state definite le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti e che i titolari delle autorizzazioni esistenti avrebbero potuto presentare, entro 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'emanando decreto, progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione degli scarichi delle sostanze inquinanti vietate. Per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti di adeguamento approvati — in quanto in essi sia stata prevista l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili, considerate idonee ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 luglio

1999, e tempi di realizzazione non superiori a quindici mesi — non sarebbe stato applicato il divieto di scarico delle sostanze vietate;

appaiono di centrale importanza, nel sistema normativo delineato, le disposizioni contenute al punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e successive modificazioni;

la Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 9-15 febbraio 2000 ha annullato i commi 4 e 5 del punto 6 accogliendo così le istanze della regione Veneto secondo la quale il decreto ministeriale, nella parte denunciata, non avrebbe rispettato i criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e regione in materia di protezione ambientale;

la Corte costituzionale rileva che il decreto prevede e disciplina, senza che ciò risponda ad una base legislativa, una procedura speciale per l'autorizzazione alla prosecuzione di scarichi industriali che riversano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante sostanze vietate per la loro ritenuta nocività, consentendo ai titolari delle autorizzazioni esistenti di presentare progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione di tali sostanze inquinanti dagli scarichi, o più esattamente, di limitarne la quantità... Questa speciale procedura è destinata non già a stabilire i limiti di accettabilità degli scarichi e nemmeno a individuare in via generale tecnologie idonee a limitare o escludere alla fonte sostanze inquinanti, né è diretta a stabilire quali sono le migliori tecnologie di depurazione da adottare. La procedura delineata dal decreto denunciato è, invece, preordinata all'adozione di provvedimenti autorizzatori puntuali, ai quali la regione Veneto rimane del tutto estranea. Ciò che, appunto, viola le attribuzioni regionali;

la sentenza della Corte costituzionale pur investendo formalmente soltanto i commi 4 e 5 del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, produce effetti anche sulle norme ministeriali successive —

e ancora vigenti — rispetto ai quali le disposizioni annullate si pongono come presupposti;

dal sistema normativo venutosi a delineare in seguito alla pronuncia costituzionale, sono conseguentemente scaturite enormi difficoltà operative e applicative che ricadono sui destinatari delle disposizioni, ed in particolare sulle imprese;

va altresì considerato che la normativa statale relativa agli scarichi idrici ricapitanti nella laguna di Venezia, interessando anche i corpi idrici del suo bacino scolante, si applica ad un vasto territorio e non soltanto all'area circostante la laguna stessa;

la superficie del territorio relativa ai suddetti corpi idrici è di ampiezza pari a circa 1.850 chilometri quadrati ed interessa un centinaio di comuni ripartiti tra le province di Padova (circa il 50 per cento dell'intero ammontare), di Treviso e di Venezia;

in particolare sono soggetti alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici tutti gli scarichi idrici « civili » (o « domestici »), « industriali » e di « pubbliche fognature » insistenti sull'ampia area indicata —:

quali siano le iniziative assunte dai Ministri interpellati in relazione alla questione delineata;

in particolare, se i Ministri interpellati, nell'ambito delle rispettive competenze, non abbiano proceduto — o intendano procedere — ad una revisione delle vigenti disposizioni alla luce della sentenza costituzionale n. 54, del 9-15 febbraio 2000, intervenendo su tutte le disposizioni indirettamente inficiate dalla suddetta pronuncia;

se i Ministri interpellati, ove si constati che l'incidenza della sentenza costituzionale è di tale portata da creare uno spazio vuoto nel sistema normativo di tutela della laguna di Venezia, non ritengano opportuno emanare una nuova disciplina,

in tempi utili, anche seguendo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella richiamata pronuncia;

quali siano le iniziative previste o già intraprese — sia pure temporaneamente — per fronteggiare i problemi applicativi in cui sono incorsi i destinatari delle disposizioni dettate dai decreti ministeriali relativi alla tutela della laguna di Venezia, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 9-15 febbraio 2000.

(2-02515) « Saonara ». (5 luglio 2000).

**(Sezione 5 — Iniziative a tutela dell'oasi di protezione faunistica « Parco della Vernavola »)**

**E) Interrogazione**

LOSURDO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a Pavia sta per essere realizzato il passante tangenziale che attraversa il Parco della Vernavola;

il progetto esecutivo predisposto dal comune di Pavia andrebbe di fatto a distruggere la continuità del Parco della Vernavola e provocherebbe un notevole inquinamento idrico, acustico ed atmosferico contravvenendo alla deliberazione che istituiva l'oasi di protezione faunistica « Parco della Vernavola »;

varie associazioni ambientaliste e personalità della cultura pavese si sono mobilitati a difesa — come hanno scritto — di un'autentica risorsa della città anche dal punto di vista economico nonché a difesa di una struttura indispensabile per la ricreazione e lo sport;

in ogni caso, la mobilitazione a favore del Parco della Vernavola non va intesa contro la costruzione della tangenziale bensì contro il suo tracciato per i motivi sopraesposti —:

quali iniziative intenda prendere perché sia impedito lo scempio del Parco

della Vernavola e perché venga effettuata una preventiva valutazione di impatto ambientale. (3-02024)

(25 febbraio 1998).

**(Sezione 6 - Interventi in relazione all'inquinamento del lago Maggiore)**

**F) Interrogazione**

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 dicembre 1998 è iniziato a Verbania il processo a carico di 13 presunti responsabili del grave inquinamento da ddt e derivati, avvenuto negli anni scorsi nella provincia del Verbano Cusio Ossola e nella zona del lago Maggiore;

a seguito della dispersione nell'ambiente di queste sostanze è risultata inquinata una vasta area del territorio a valle dello stabilimento Enichem di Pieve Vergonte, con particolare riguardo alle acque del lago Maggiore, dove da oltre due anni è stata conseguentemente vietata la pesca a gran parte delle specie ittiche;

risultano oltre 100 le parti civili che si sono costituite al processo per la richiesta di danni;

sorprendentemente non risulta essersi costituito il Governo e, nello specifico, il ministero dell'ambiente che pur ha dovuto sopportare costi ingenti nella vicenda —:

per quali motivi il Governo non si sia costituito parte civile;

quali iniziative di carattere risarcitorio intenda intraprendere nei confronti dei presunti responsabili dell'inquinamento ed in quali sedi;

se non giudichi perlomeno anomalo, contraddittorio e bizzarro, il comportamento ministeriale che prima annuncia il fenomeno dell'inquinamento (1996) ad un'assemblea di partito e non agli enti territoriali, poi appare disinteressarsi degli effetti dell'inquinamento tanto che, nono-

stante reiterate richieste, mai ritiene opportuno visitare i siti oggetto dell'inquinamento ascoltando i problemi dei cittadini involontariamente coinvolti (basti pensare alle decine di pescatori professionisti del Verbano da due anni senza lavoro) ed ora non si costituisce civilmente contro i responsabili. (3-03150)

(10 dicembre 1998).

**(Sezione 7 - Obiettivi della prima conferenza nazionale per le aree protette)**

**G) Interrogazioni**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la prima conferenza nazionale per le aree protette, organizzata dal Ministro dell'ambiente a fine 1997, ha costituito l'occasione per delineare le linee di sviluppo della politica di settore e per definire gli obiettivi che avrebbero dovuto guidare l'attività del ministero per il 1998;

in tale circostanza venne riconosciuta e sottolineata l'esigenza di rendere più snelli i procedimenti amministrativi riguardanti la spesa degli enti di gestione;

appare opportuno verificare se alle parole siano seguiti fatti concreti —:

quali siano stati i provvedimenti e le iniziative assunte per rendere più snelli i procedimenti amministrativi al fine di facilitare la spesa degli enti di gestione depurandola di ogni orpello burocratico e quali miglioramenti nei risultati di gestione siano già stati registrati. (3-04662)

(23 novembre 1999)

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la prima conferenza nazionale per le aree protette, organizzata dal ministero dell'ambiente a fine 1997, ha costituito

l'occasione per delineare le linee di sviluppo della politica di settore e per definire gli obiettivi che avrebbero dovuto guidare l'attività del ministero per il 1998;

in tale circostanza venne riconosciuta e sottolineata l'esigenza di garantire un'assistenza tecnica agli enti di gestione delle aree protette;

appare opportuno verificare se alle parole siano seguiti fatti concreti —:

quali siano stati i provvedimenti e le iniziative assunte per offrire assistenza tecnica agli enti di gestione delle aree protette sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie e quali riscontri si siano avuti da parte degli enti di gestione medesimi. (3-04665)

(23 novembre 1999).

**(Sezione 8 - Istituzione di parchi nazionali e riserve naturali)**

**H) Interrogazioni**

TOSOLINI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con legge 9 dicembre 1998 n. 426 dal titolo « Nuovi interventi in campo ambientale », che è intervenuta a modificare la legge n. 34 del 1991 sui parchi, è stata introdotta l'intesa con le regioni per la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve lacustri e fluviali;

ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della citata normativa, è significativo

ed interessante valutare e giudicare in che misura, sul punto, la norma sia stata applicata —:

quali siano stati i rapporti e le intese del ministero dell'ambiente con le regioni e se si sia proceduto alla classificazione ed istituzione dei parchi nazionali e delle riserve lacustri e fluviali. (3-04663)

(23 novembre 1999)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'ambiente ha pubblicizzato (confronta « *L'ambiente-informa* » anno II n. 6-1999 pagina 11) l'avvio degli atti preliminari per l'istituzione dei parchi delle Cinque Terre, del Tosco-Emiliano, dell'Alta Murgia, della Val d'Agri e Lago-negrese e della Sila;

il ministero dell'ambiente ha altresì pubblicizzato di aver compiuto i passi preliminari per l'istituzione, nel 1999, delle riserve naturali terrestri dell'isola di Ponza e Palmarola, isola di Ischia, isola di Capri, torre Guaceto, Valle Millecampi, isola di Vivara, isole di Ventotene e S. Stefano —:

quali siano i progressi registrati nelle procedure che risultano avviate per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali terrestri e se, soprattutto per queste ultime, sarà rispettato l'impegno assunto della formale istituzione entro il corrente anno 1999. (3-04674)

(23 novembre 1999)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ALTRE STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI (6561-OCTIES)**

**(A.C. 6561-octies - Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ADEGUAMENTO DELLE NORME SUL FORO DELLO STATO

ART. 1.

*(Attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato).*

1. Il parere dell'Avvocatura dello Stato, in caso di specifica richiesta del Ministro o dell'organo di vertice dell'istituzione o ente patrocinati, è sempre reso nelle forme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2. Alle riunioni del comitato di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'amministrazione, istituzione o ente, patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, sono ammessi a partecipare, con funzione referente.

**(A.C. 6561-octies - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Delega per la organizzazione e razionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato, nonché per l'emanazione di un testo unico).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato:

a) ridefinire e riordinare le ipotesi nelle quali le amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato possono essere rappresentati in giudizio da propri funzionari, disciplinando le relative modalità di intesa con l'Avvocatura dello Stato, in modo da conseguire l'ottimizzazione delle risorse professionali di quest'ultima e da salvaguardare l'unità di indirizzo nella gestione del contenzioso;

b) prevedere l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata « Avvocatura dello

Stato», nell'ambito del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da determinare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, incrementato da entrate di sua pertinenza, in relazione alle quali saranno previste forme articolate di incentivazione del personale amministrativo;

*c*) prevedere che, per gli enti pubblici cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, l'ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avvenga, anche in base a regolamentazione convenzionale del relativo rapporto professionale, in maniera da assicurarne lo svolgimento secondo criteri unitari;

*d*) adeguare lo stato giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato, alla vigente disciplina della professione forense e della magistratura, fermi restando i principi di equiparazione ai magistrati dell'ordine giudiziario e del doppio grado di concorso;

*e*) prevedere la disciplina da applicare, in via transitoria, in materia di rappresentanza in giudizio e di consulenza nei casi di trasferimento di funzioni statali a regioni, nonché nei casi di trasformazione in enti privati di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato;

*f*) prevedere e disciplinare l'esercizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di funzioni di coordinamento delle attività nelle materie di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, in modo da garantire l'unità di indirizzo nelle relative controversie, nonché funzioni di raccordo di amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, finalizzate all'uniforme applicazione dei principi costituzionali, della normativa europea e della legislazione nazionale;

*g*) determinare le forme e i modi di valutazione dei casi nei quali per un conflitto di interesse emergente o potenziale le autorità indipendenti, le regioni, gli enti pubblici, e gli enti privati di cui alla lettera *e*), di norma patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, non si avvalgono del patrocinio stesso;

*h*) definire le ipotesi nelle quali organi e dipendenti dei soggetti giuridici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato sono ammessi alla difesa e rappresentanza da parte di quest'ultima, nei giudizi civili e penali, con esclusione delle ipotesi di concreto conflitto di interesse, anche anticipatamente valutato.

*i*) istituire un ufficio nella provincia autonoma di Bolzano, in considerazione delle speciali disposizioni in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei procedimenti giudiziari.

2. Nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dal comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative sull'Avvocatura dello Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi, con apposita relazione, cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in assenza del parere.

**(A.C. 6561-octies - Sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED ALLEGATA TABELLA A****ART. 3.**

*(Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002 e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979 n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991 n. 3 è conseguentemente sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è aumentata nella misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.

3. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.

5. È autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato.

6. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ALLEGATO**

*(articolo 3, comma 1)*

**« TABELLA A**

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato.	
Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Avvocato Generale dello Stato .....	1
Avvocato dello Stato .....	344
Procuratori dello Stato .....	90

**(A.C. 6561-octies - Sezione 4)**

## ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 4.

*(Patrocinio legale della Società Poste italiane).*

1. Gli affari contenziosi affidati dall'Ente Poste italiane e dalla Società Poste italiane spa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Avvocatura dello Stato permangono alla stessa fino alla loro conclusione definitiva. Il relativo esercizio del patrocinio e lo svolgimento dell'attività consultiva da parte del predetto organo legale sono regolati su base convenzionale.

**(A.C. 6561-octies - Sezione 5)**

## ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## CAPO II

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI

## ART. 5.

*(Requisiti per il concorso a referendario della Corte dei conti).*

1. All'articolo 12, primo comma, lettera d), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le parole: «almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro anni».

2. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, a. 1345, come modificato dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pa-

role: «Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

**(A.C. 6561-octies - Sezione 6)**

## ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 6.

*(Personale della Corte dei conti).*

1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.

2. Ai magistrati trasferiti di ufficio in sedi regionali dichiarate disagiate all'inizio di ogni anno dal Consiglio di presidenza, possono essere applicati, in quanto compatibili e secondo modalità stabilite in via generale dallo stesso Consiglio di presidenza, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di permanenza nelle sedi stesse.

3 Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio della Corte dei conti.

4 Ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi regionali non riconosciute disagiate compete, durante la permanenza in tali sedi e in ogni caso per un periodo non superiore al biennio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

**(A.C. 6561-octies - Sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI****ART. 7.**

*(Compiti del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura).*

1. All'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla rubrica e al comma 1, primo periodo, all'alinea, le parole: « Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive » sono sostituite dalle seguenti « Fondo unico di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura »;

*b)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* un contributo a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno pari a lire 15 miliardi per l'anno 2001, lire 18 miliardi per l'anno 2002 e lire 35 miliardi per l'anno 2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; »;

*c)* al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

*c-ter)* da donazioni e lasciti da chiunque effettuati ».

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi delle spese ai componenti del Comitato di cui al comma 1 ed ai funzionari con compiti di segreteria. Le relative spese sono poste a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

4. Dopo l'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

« **ART. 19-bis - (Compiti del Commissario).** — 1. Al Commissario di cui all'articolo 19 è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Per la finalità di cui al comma 1, il Commissario, sulla base di apposito monitoraggio, adotta gli indirizzi e le misure occorrenti e propone alle competenti autorità l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

3. Il Commissario cura, altresì, in adempimento delle direttive di Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite e con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministro degli affari esteri e del Ministro per le politiche comunitarie.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le condizioni e le modalità per la corresponsione del compenso al Commissario.

5. Il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno, e composta anche da magistrati già collocati fuori ruolo e da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno ».

5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2001, in lire 18 miliardi per l'anno 2002 e in lire 35 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 4, determinato nel limite massimo di lire 520 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6561-octies - Sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Interventi per agevolare la funzionalità delle Forze di polizia).*

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle articolazioni centrali e pe-

riferiche delle Forze di polizia, anche attraverso la maggiore mobilità del personale con incarichi di direzione o comando, i programmi di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, possono comprendere specifici piani per incrementare le disponibilità di alloggio delle Amministrazioni interessate.

2. L'esecuzione di uno o più piani di cui al comma 1, per assicurare la disponibilità anche temporanea di alloggi al personale di cui al medesimo comma 1, può essere affidata, con convenzioni di durata compresa nel programma finanziario relativo ai piani stessi, ad investitori immobiliari pubblici e privati, ovvero ad istituti di credito dotati di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare e dell'amministrazione del patrimonio. Per la medesima finalità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nell'ambito delle disponibilità finanziarie stanziare nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 8.**

*(Interventi per agevolare la funzionalità delle Forze di polizia).*

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.** *(Delega al Governo per l'istituzione di una Agenzia per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la disattivazione degli impianti nucleari).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisca una Agen-

zia nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, operante sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nel rispetto delle norme di tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e delle altre norme di protezione dell'ambiente, per lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:

*a)* realizzare e gestire il sito o i siti nazionali per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività;

*b)* realizzare e gestire il deposito o i depositi nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché dei rifiuti costituiti da combustibile nucleare irradiato, materie fissili, fertili, fissili speciali e materie grezze;

*c)* assicura la chiusura delle pregresse attività nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile, promuovendo e coordinando, anche mediante la costituzione di società, la disattivazione degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

*d)* promuovere studi e ricerche attinenti alla gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne lo smaltimento di quelli ad alta attività, e alla disattivazione degli impianti nucleari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, dovrà inoltre prevedere gli organi dell'Agenzia con i relativi poteri e le modalità di nomina e di definizione del loro trattamento economico, nonché le modalità di reperimento e di definizione del loro trattamento economico, nonché le modalità di reperimento e di definizione del trattamento giuridico ed economico del personale, che dovranno in particolare garantire l'operatività immediata dell'Agenzia anche mediante il trasferimento di personale proveniente da enti, amministrazioni e società del settore.

3. Nel provvedimento dovrà essere stabilito quanto segue:

*a)* l'obbligo, e le relative esenzioni, per il conferimento dei rifiuti radioattivi al-

l'Agenzia, da parte dei detentori, secondo criteri e specifiche tecniche definiti dall'Agenzia stessa;

*b)* le forme di garanzia patrimoniale a tutela dell'obbligo di cui alla lettera *a)*, le relative modalità di prestazione e le modalità di approvazione delle tariffe per il conferimento;

*c)* le modalità e le condizioni per la costituzione delle società di cui alla lettera *c)* del comma 1, prevedendo in particolare gli obblighi di accantonamento finanziario, d parte degli esercenti degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché l'assegnazione all'Agenzia della maggioranza assoluta del pacchetto azionario di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle società costituite ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

*d)* le forme e l'entità dei finanziamenti pubblici a favore dell'Agenzia e delle contribuzioni a carico di enti e privati, ed in particolare di ciascuna delle società interessate alla produzione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica, in misura non superiore a 0,3 lire per kWh.

4. Il decreto legislativo da emanarsi dovrà definire le modalità procedurali e le relative attribuzioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti per la realizzazione degli impianti di smaltimento o di deposito di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, prevedendo in ogni caso il parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto stabilirà altresì le modalità di adozione delle misure, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti. Potrà inoltre essere previsto un apposito organismo collegiale che garantisca la più ampia informazione e consultazione dei soggetti interessati su tutti gli aspetti della localiz-

zazione e della realizzazione degli impianti, con compiti di rapporto al Parlamento.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, saranno previste sanzioni penali a tutela degli obblighi inerenti al conferimento dei rifiuti ed alla prestazione della garanzia patrimoniale relativa a tali obblighi. Dette sanzioni, di carattere contravvenzionale, prevederanno pene nei limiti dell'ammenda sino a lire 200 milioni e, in via alternativa o congiunta, dell'arresto sino ad un anno; in caso di violazione degli obblighi inerenti al conferimento dei rifiuti secondo i criteri e le specifiche tecniche definite dall'Agenzia, la pena dell'ammenda sino a un massimo di 120 milioni di lire. Per fattispecie di pericolo di grave alterazione dello stato dell'ambiente sarà prevista la reclusione sino a 6 anni e la multa sino a 200 milioni.

6. Potranno essere dettate le disposizioni occorrenti per assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione degli impianti di smaltimento e di deposito, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, e di disattivazione degli impianti nucleari, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, anche modificando le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

7. In relazione all'incremento delle attività richieste all'ANPA per le autorizzazioni, i controlli e la vigilanza sulle attività di realizzazione e di esercizio degli impianti di smaltimento e di deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, l'ANPA stessa è autorizzata ad assumere nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e prescindendo da quelle relative alla pianta organica, dieci unità di personale tecnico da adibire ad attività di radioprotezione.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nella misura di lire 60 miliardi per il 2001 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede mediante l'aumento di lire 0,3 per kwh della tariffa per il consumo di energia elettrica.

**8. 01.** *(Nuova formulazione)* Scalia, Boato, Stucchi, Copercini, Gerardini, Marengo.

#### **(A.C. 6561-octies - Sezione 9)**

#### **ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 9.**

*(Proroga degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496).*

1. Gli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, possono essere rinnovati per la durata di due anni, prorogabili per ulteriori due anni.

#### **(A.C. 6561-octies - Sezione 10)**

#### **ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che,

il disegno di legge n. 6561-octies all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, stabilisce che « il Governo è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:....*b)* prevedere l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito dello stanziamento previsto e approvato con la legge finanziaria e di bilancio dell'anno, ivi comprendendo anche gestioni di entrate proprie »;

in V Commissione il 30 gennaio 2001, dall'onorevole Antonio Boccia è stata formulata la seguente proposta di parere: « sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione: **PARERE FAVOREVOLE** con i seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, all'alinea, siano aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »; all'articolo 11, comma 1, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « prevedere l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominato « Avvocatura generale dello Stato », nell'ambito del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da determinarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, incrementato da entrate di sua pertinenza, in relazione alle quali saranno previste forme articolate di incentivazione del personale amministrativo »;

lo scorso 7 febbraio in Aula, discutendo sulle linee generali del disegno di legge n. 6561, il relatore Cerulli Irelli ha confermato che « nell'ambito della delega » è stata inserita « la possibilità di tornare al sistema che vigeva anteriormente, consentendo che una piccola parte delle entrate che l'Avvocatura percepiva dall'attività professionale (ovvero le parcelle) possa essere destinata anche al personale amministrativo »;

pur nella conferma del ruolo particolare e di rilievo da riconoscere al personale amministrativo appare decisamente contrastata dall'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato, così come da comunicato ufficiale della stessa, l'opportunità di estendere al personale amministrativo le forme di incentivazione riguardanti gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale proposta finisce, di fatto, per ridurre gli onorari professionali della categoria riconoscendo gli stessi anche al personale del comparto amministrativo;

dalla natura giuridica degli onorari professionali discende che gli stessi sono collegati all'effettiva prestazione così da non essere corrisposti nei periodi in cui l'avvocato dello Stato è assente, pur percependo l'ordinaria retribuzione;

impegna il Governo

a prevedere nei decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato ed, in particolare, per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1, che l'autonomia finanziaria dell'Avvocatura dello Stato sia mantenuta entro i limiti delle risorse ad essa attribuite dalla legge di bilancio e che le incentivazioni del personale amministrativo siano ricercate fuori dell'ambito dell'articolo 21 del testo unificato n. 1611/1933, e quindi senza utilizzare le risorse relative agli onorari percepiti dagli avvocati.

**9/6561-octies/1.** Cola, Anedda, Benedetti Valentini, Amoruso.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di organizzazione e nazionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato e di altre strutture e organismi pubblici »

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata all'istituzione di una Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, con personalità giuridica di diritto pubblico, operante sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nel rispetto delle norme di tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e delle altre norme di protezione dell'ambiente, per lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:

*a)* realizzare e gestire il sito o i siti nazionali per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività;

*b)* realizzare e gestire il deposito o i depositi nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché dei rifiuti costituiti da combustibile nucleare irradiato, materie fissili, fertili, fissili speciali e materie grezze;

*c)* assicurare la chiusura delle pregresse attività nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile, promuovendo e

coordinando, anche mediante la costituzione di società, la disattivazione degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

*d)* promuovere studi e ricerche attinenti alla gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne lo smaltimento di quelli ad alta attività, e alla disattivazione degli impianti nucleari;

il provvedimento da emanarsi dovrà definire le modalità procedurali e le relative attribuzioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti per la realizzazione degli impianti di smaltimento o di deposito di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* prevedendo in ogni caso il parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome;

potranno essere dettate le disposizioni occorrenti per assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione degli impianti di smaltimento e di deposito, di cui alle lettere *a)* e *b)*, e di disattivazione degli impianti nucleari, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, anche modificando le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

dovranno inoltre essere previsti gli organi dell'Agenzia con i relativi poteri e le modalità di nomina e di definizione del loro trattamento economico, nonché le modalità di reperimento e di definizione del trattamento giuridico ed economico del personale, che dovranno in particolare garantire l'operatività immediata dell'Agenzia anche mediante il trasferimento di personale proveniente da enti, amministrazioni e società del settore;

dovrà essere stabilito quanto segue:

*a)* l'obbligo, e le relative esenzioni, per il conferimento dei rifiuti radioattivi all'Agenzia, da parte dei detentori, secondo criteri e specifiche tecniche definiti dall'Agenzia stessa;

*b)* le forme di garanzia patrimoniale a tutela dell'obbligo di cui alla lettera *a)*, le

relative modalità di prestazione e le modalità di approvazione delle tariffe per il conferimento;

*c)* le modalità e le condizioni per la costituzione delle società di cui alla lettera *c)* del comma 1, prevedendo in particolare gli obblighi di accantonamento finanziario, da parte degli esercenti degli impianti nucleari di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché l'assegnazione all'Agenzia della maggioranza assoluta del pacchetto azionario di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle società costituite ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

dovranno essere stabilite altresì le modalità di adozione delle misure, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti. Potrà inoltre essere previsto un apposito organismo collegiale che garantisca la più ampia informazione e consultazione dei soggetti interessati su tutti gli aspetti della localizzazione e della realizzazione degli impianti, con compiti di rapporto al Parlamento;

salva l'applicazione delle norme penali vigenti, dovranno inoltre essere previste sanzioni penali a tutela degli obblighi inerenti al conferimento dei rifiuti radioattivi ed alla prestazione della garanzia patrimoniale relativa a tali obblighi. In relazione all'incremento delle attività richieste all'ANPA per le autorizzazioni, i controlli e la vigilanza sulle attività di realizzazione e di esercizio degli impianti di smaltimento e di deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, l'ANPA stessa è autorizzata ad assumere, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e prescindendo da quelle relative alla pianta organica, dieci unità di personale tecnico da adibire ad attività di radioprotezione.

**9/6561-octies/2.** Scalia, Boato.

**PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; PROCACCI; CORLEONE; CACCAVARI ED ALTRI; NARDINI E SCHMID; SICA ED ALTRI; RUZZANTE; ERRIGO; TRANTINO; ALBORGHETTI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI (TESTO FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-3608)**

**(A.C. 93 ed abb. — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI  
GENERALI**

**ART. 1.**

*(Oggetto — Definizioni).*

1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcolodipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 marzo 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato re-

gionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

**(A.C. 93 ed abb. — Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 2.**

*(Finalità).*

1. La presente legge:

a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

*(Attribuzioni dello Stato).*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:

a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

b) gli *standard* minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);

c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o *anticraving* dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a

decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

**(A.C. 93 ed abb. — Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 4.

*(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati).*

1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata « Consulta », composta da:

a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agri-

cole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h) due membri designati dal Ministro della sanità;

i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tal fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il per

seguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;

c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 5.**

*(Modifiche agli ordinamenti  
didattici universitari).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcolologia.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 6.**

*(Modifiche al codice della strada).*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati »;

b) all'articolo 186, comma 4, le parole: « In caso di incidente o » sono soppresse.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la mo-

difica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 7)**

ARTICOLO 7 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 7.

*(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540).*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: « con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale ».

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 8)**

ARTICOLO 8 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 9)**

ARTICOLO 9 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO II

COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ART. 9.

*(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-  
GENTE

## ART. 10.

*(Intervento ospedaliero).*

1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-  
GENTE

## ART. 11.

*(Strutture di accoglienza).*

1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in *day-hospital*.

2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 12)**ARTICOLO 12 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-  
GENTE

## ART. 12.

*(Collaborazione con enti ed associazioni).*

1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 13)**ARTICOLO 13 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-  
GENTE

## CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E  
SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCO-  
LICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA  
SUL LAVORO

## ART. 13.

*(Disposizioni in materia di pubblicità).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un

codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:

a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;

c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 14.**

*(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade).*

1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 15)**

**ARTICOLO 15 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 15.**

*(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).*

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti

di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 16)**

ARTICOLO 16 DEL TESTO FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 93 ed abb. - Sezione 17)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

lungo le strade extraurbane si verificano numerosi incidenti automobilistici gravi ed anche mortali;

molti di tali incidenti sono causati dall'abuso di alcool;

impegna il Governo

perché venga curata ed effettuata in tutte le strade del Paese un'opportuna pubblicizzazione del corretto consumo delle bevande alcoliche e degli effetti negativi che l'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche produce sulla guida degli autoveicoli.

**9/93/1.** Lucchese.

La Camera,

premesso che:

l'attività di prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie correlate all'abuso di bevande alcoliche dovrà realizzarsi attraverso la collaborazione dei medici di base, dei consultori e dei servizi per la tossicodipendenza territorialmente competenti;

la rete assistenziale dei SERT è oggetto di un decreto del Ministero della sanità che ne definirà i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali proprio per il ruolo essenziale che queste strutture svolgono nel campo della

prevenzione e del reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti,

impegna il Governo

ad attuare una modifica a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, della legge 18 febbraio 1999 n. 45, in materia di disposizioni sul personale prevedendo la possi-

bilità, in funzione dei compiti maggiori assunti dai SERT, di attribuire i posti nell'organico dei SERT entro il 30 aprile 2001 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che operi o abbia operato, su incarico o in regime di convenzione, da almeno un anno, anche non continuativamente.

**9/93/2.** Sbarbati.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4941 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA (APPROVATO DAL SENATO) (7583)**

**(A.C. 7583 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001-31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo 1° gennaio 1977-ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua supe-

riore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea.

#### ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 7583 - Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma

3, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno ».

#### **(A.C. 7583 - Sezione 3)**

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 47.** Giordano, Bonato.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 48.** Giordano, Bonato.

*Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2001.*

**1. 1.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'articolo 1815 fino alla fine del comma con le seguenti: non devono intendersi usurari gli interessi pagati in forza di contratti stipulati sotto forma del mutuo a tasso fisso o equivalente, qualora al momento della stipula gli interessi non superino il limite stabilito dalla legge.*

**1. 2.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

*Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.*

**\*1. 3.** Bono, Alemanno.

*Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.*

**\*1. 4.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: nel momento in cui fino alla fine del comma.*

**1. 49.** Giordano, Bonato.

*Al comma 1, sostituire le parole da: in cui essi sono promessi fino alla fine del comma con le seguenti: del pagamento delle rispettive rate di restituzione, indipendentemente dal momento della loro pattuizione.*

**1. 6.** Veltri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle operazioni non rientranti nelle categorie omogenee di cui al presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale, si applica il tasso effettivo medio globale più elevato tra quelli rilevati ai sensi del comma 2 ».

**1. 5.** Contento.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

**2.** Al fine di definire i contenziosi insorti in conseguenza delle recenti pronunce della magistratura e della Corte costituzionale in materia di illegittimo computo degli interessi nei contratti stipulati dagli istituti di credito con l'utenza, eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, contro l'usura, dopo il comma 1 dell'articolo 120 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Il CICR stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, degli interessi eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detta legge, previa intesa tra l'ABI e le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori.

*1-ter.* Nell'ipotesi che l'intesa di cui al comma *2-bis* non sia raggiunta, il CICR stabilisce, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità, i criteri e i tempi di restituzione, degli interessi che non potranno risultare, se forfettizzati, di un volume inferiore al 70 per cento di quelli spettanti, da rimborsarsi in un periodo non superiore ai cinque anni.

*1-quater.* Gli istituti di credito sono tenuti, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla delibera del CICR as-

sunta in base alle disposizioni del presente articolo, ad adeguare automaticamente alla stessa tutti i contratti in essere alla detta data.

**1. 7. Bono, Alemanno.**

*Al comma 2, sostituire le parole da: carattere strutturale fino alla fine del comma 3 con le seguenti:* natura strutturale, al mutuatario titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di mutuo perfezionato con la clausola del tasso fisso, non può essere opposto rifiuto da parte della banca erogante alla stipula di un nuovo mutuo in sostituzione del precedente, alle condizioni praticate dalla banca medesima alla restante clientela, nei limiti dell'ammontare del credito residuo del mutuo originario per una durata dell'ammortamento non inferiore a quella originaria.

3. I contratti di mutuo finalizzati alla estinzione anticipata di un precedente mutuo ipotecario e le relative iscrizioni ipotecarie sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, da diritti ed emolumenti ipotecari; gli onorari notarili, se dovuti in via graduale, sono ridotti a un quarto.

*3-bis.* Per i periodi di imposta 2000-2001 gli interessi pagati dai titolari di mutui a tasso fisso, stipulati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono interamente detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1 lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza che si dia luogo all'applicazione del tetto massimo di cui alla suddetta disposizione.

*3-ter.* All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì detraibili, per un ammontare anche superiore al limite massimo di 7 milioni di lire di cui alla presente lettera, le penali pagate per l'estinzione anticipata di mutui ipotecari di cui alla presente lettera, comprese le spese bancarie, gli onorari notarili, le imposte di registro e i diritti di conservatoria pagati per la cancellazione delle relative ipoteche.

*3-quater.* Le perdite conseguite dagli intermediari finanziari a seguito della straordinaria rinnovazione di mutui a tasso fisso o della straordinaria anticipata estinzione degli stessi attivate ai sensi del presente decreto-legge costituiscono oneri deducibili nella misura pari alla differenza tra le previsioni della clausola contrattuale originaria e quanto previsto dalle straordinarie modalità stabilite nel presente decreto-legge e comunque in misura massima del 2 per cento sull'ammontare del debito estinto o rinnovato.

*3-quinquies.* Per eventuali controversie, è costituita, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le camere di commercio una commissione di conciliazione composta dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, da un componente nominato dall'istituto bancario e da un componente nominato dal soggetto interessato. La commissione si pronuncia, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso indirizzato al presidente della camera di commercio. La pronuncia è immediatamente esecutiva ed ha valore ai sensi dell'articolo 474 e seguenti del codice di procedura civile.

*3-sexies.* Alla copertura degli oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

*a)* l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato;

*b)* l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato;

*c)* l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle

società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

3-septies. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 3-sexies continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

- 1. 8.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non agevolati.*

- 1. 50.** Giordano, Bonato.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore.*

- 1. 51.** Giordano, Bonato.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 9.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,*

- 1. 27.** Veltri.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un punto e mezzo con le seguenti: mezzo punto.*

- 1. 10.** Bono, Alemanno.

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il tasso di sostituzione è altresì ridotto al 6,5 per cento con riferimento ai mutui contratti da persone fisiche, non superiori ai 200 milioni di lire e finalizzati all'acquisto o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o di ogni altro membro del nucleo familiare, alla assistenza di soggetti portatori di *handicaps* fisici e/o mentali.*

- 1. 52.** Giordano, Bonato.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'8 per cento con le seguenti: al tasso di mercato pari al 7 per cento.*

- 1. 14.** Veltri.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: con riferimento ai mutui fino a: accesi con le seguenti: sulla quota di mutuo fino a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, acceso.*

- 1. 11.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: con riferimento ai mutui aggiungere le seguenti: ovvero a quote di mutuo.*

- 1. 12.** Antonio Pepe.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.*

- \* **1. 13.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.*

- \* **1. 15.** Veltri.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 250 milioni di lire.*

**1. 17.** Veltri.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 200 milioni di lire.*

**1. 53.** Peretti.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , diverse da quelle rientranti fino alla fine del comma.*

**1. 16.** Veltri.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: non ha efficacia novativa fino alla fine del comma con le seguenti: non comporta spese a carico del mutuatario.*

**1. 55.** Giordano, Bonato.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole : non ha efficacia novativa con le seguenti: è automatica.*

**1. 30.** Peretti.

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3 gennaio 2001 con le seguenti: 1° aprile 1997.*

**1. 18.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: applica aggiungere la seguente: automaticamente.*

**1. 19.** Antonio Pepe, Contento.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. I rimborsi dei maggiori interessi di cui al comma 3 devono essere effettuati in compensazione sulle rate a scadere. In caso di incapienza o di mutui già estinti, il rimborso deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001, anche mediante l'attribuzione agli aventi diritto di obbligazioni triennali al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto percentuale.*

**1. 20.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e gli interessi pagati al di sopra dei limiti previsti dalla predetta legge debbono essere restituiti ai contraenti anche in forme dilazionate.*

**1. 62.** Peretti.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: in scadenza e a quelle scadute successivamente al 29 dicembre 2000.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: di cui al comma 2.*

**1. 21.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 29 dicembre 2000.*

**1. 22.** Bono, Alemanno.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.*

\* **1. 23.** De Benetti.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.*

\* **1. 26.** Veltri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le rate scadute dalla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino al 31 dicembre 2000, il tasso d'interesse deve essere ridotto al « tasso soglia », stabilito in base alla citata legge, qualora il tasso praticato, durante il periodo di finanziamento, risulti superiore per due rilevazioni consecutive al tasso limite pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge. Tale disposizione non si applica ai prestiti direttamente correlati a titoli quotati sui mercati regolamentati, né ai prestiti obbligazionari.*

**1. 24.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli istituti di credito sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare automaticamente alle disposizioni della stessa tutti i contratti in essere alla detta data.*

**1. 25.** Bono, Alemanno.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 56.** Giordano, Bonato.

*Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dal 30 dicembre 2000.*

**1. 31.** Veltri.

*Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.*

**1. 30.** Veltri.

*Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il decennio precedente.*

**1. 28.** Veltri.

*Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il quinquennio precedente.*

**1. 29.** Veltri.

*Al comma 3, sostituire la parola: 1986 con la seguente: 1992.*

**1. 57.** Giordano, Bonato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Tale compenso è comunque fissato nella misura massima dell'1 per cento del capitale mutuato residuo ».*

**1. 38.** De Benetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tasso di sostituzione, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere, in nessun caso, superiore al tasso massimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, per questa categoria di operazioni.*

**1. 32.** Bono, Alemanno.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non age-*

volati stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

**1. 33.** Bono, Alemanno.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2 ed alle facoltà di risoluzione anticipata dei contratti di cui già dispongono le banche e gli istituti di credito, per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla rinegoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già predisposta all'accensione del mutuo originario resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie, che devono essere trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

**1. 39.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ai titolari di finanziamenti non agevolati, stipulati in forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è con-

cessa la facoltà di estinguere anticipatamente il debito con le stesse norme già in essere per il settore del credito al consumo. A tal fine per la pattuizione di altro mutuo, con diverso istituto di credito, finalizzato a detta estinzione anticipata, restano valide tutte le documentazioni in essere, ivi compresa l'automatica variazione delle iscrizioni ipotecarie, in quanto tale sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

**1. 41.** Veltri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nel caso in cui, per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di un altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

**1. 58.** Peretti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2, la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

**1. 35.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

**1. 34.** Bono, Alemanno.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per i mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni con durata residua del mutuo inferiore a due anni o già estinti successivamente al 1° gennaio 1998, a compensazione, debbono essere riconosciute gratuitamente obbligazioni, da parte dell'istituto di credito, per un valore pari al 70 per cento del differenziale fra gli importi degli interessi versati nel periodo aprile 1997-dicembre 2000, e quanto risulterebbe per detto periodo dall'applicazione del tasso di sostituzione di cui al comma 3.

**1. 36.** Bono, Alemanno.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per i mutui a tasso fisso in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni, con durata residua del mutuo superiore a due anni, il tasso di sostituzione di cui al comma 3 è ridotto di 2,5 punti percentuali.

**1. 37.** Bono, Alemanno.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ai titolari di mutui, accesi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni, con durata residua inferiore ad un anno o estinti in data successiva al 31 dicembre 1998, gli istituti di credito riconoscono una cessione gratuita di proprie obbligazioni per un valore pari al 70 per cento del valore della differenza tra l'importo degli interessi versati e l'importo di quanto dovuto ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

**1. 42.** Veltri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Si riconosce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione, fissato nella misura non superiore all'1 per cento del capitale da rimborsare.

**1. 59.** Peretti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I titolari dei mutui, contratti antecedentemente alla legge 7 marzo 1996, n. 108, a cui siano stati applicati interessi superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della citata legge, possono estinguere anticipatamente il mutuo, senza applicazione di penali, mediante la corresponsione del capitale residuo, risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo ad un tasso d'interesse inferiore di almeno 2,50 punti percentuali, rispetto all'effettivo applicato.

**1. 40.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa e si applica, conseguentemente, anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e il 2 gennaio 2001. Le maggiori somme eventualmente versate dal debitore in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto dal comma 3 sono restituite al debitore stesso — attraverso corrispondente minore versamento — entro tre anni e comunque non oltre l'estinzione del mutuo stesso.

**1. 60.** Giordano, Bonato.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 43.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 61.** Giordano, Bonato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i contratti di mutuo per l'erogazione di finanziamenti non agevolati, devono contenere una clausola che preveda la possibilità per il debitore di estinzione anticipata mediante restituzione del capitale residuo e con l'applicazione di una penale non superiore all'1 per cento.

**1. 46.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'estinzione del mutuo, anticipatamente alla data di scadenza fissata, qualora richiesta dal debitore è obbligatoriamente accolta e non comporta alcun onere aggiuntivo relativamente alla residua somma da versare alla data della richiesta stessa.

**1. 03.** Giordano, Bonato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di risoluzione massime e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello sulla trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità.

**1. 01.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario, enti dello Stato, enti previdenziali, pubblici o gestori di fondi di contribuzione obbligatoria, a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possono essere determinati in misura superiore al tasso determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108, per la categoria conti correnti calcolati in ragione di anno. È determinabile nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, soprattasse e penale collegata ai fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti.

**1. 02.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Giordano, Bonato.

*Al titolo, sopprimere le parole:* Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante.

**Tit. 1.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

*Al titolo, sostituire le parole:* Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

\* **Tit. 2.** Bono, Alemanno.

*Al titolo, sostituire le parole:* Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

\* **Tit. 3.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.